

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1160

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1994

Norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed
elezione del consiglio di amministrazione della società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

ONOREVOLI SENATORI. - Tutte le forze parlamentari, di fronte alle vicende che hanno contraddistinto la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nelle ultime settimane, hanno convenuto sulla necessità di riformare i criteri di nomina del consiglio di amministrazione.

Di fronte a tale esigenza, due sono le soluzioni adottabili: o pensare ad una riforma di piccolo cabotaggio (sostanzialmente passare dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alle Assamblee i poteri di nominare i membri del consiglio di amministrazione) oppure, anche se in attesa di una riforma complessiva dell'intero sistema radiotelevisivo, incluso il servizio pubblico, introdurre significativi elementi di novità che diano garanzie sostanziali di equilibrio e di trasparenza di gestione del servizio pubblico proprio perchè sono rappresentate nel consiglio di amministrazione le istanze e le sensibilità di tutte le parti interessate.

Ecco il senso vero di questa proposta: aprire il consiglio di amministrazione non solo a personalità qualificate indicate dalle Assamblee parlamentari a grande maggioranza quale garanzia di indipendenza e non di appartenenza, ma anche a rappresentanti dell'azionista (che recupererebbe, in vista di una riforma più generale, un ruolo maggiormente significativo rispetto all'assoluta marginalità attuale), a rappresentanti delle regioni (che in una prospettiva di federalismo assicurerebbero una attenzione della RAI al decentramento territoriale) e a

rappresentanti dei dipendenti (che garanti avrebbero un'attenzione particolare alle questioni di gestione interna dell'azienda).

In sostanza, si ritiene che una vera riforma del consiglio di amministrazione del servizio pubblico radiotelevisivo, così come peraltro avviene in altri Paesi, può avvenire non solo se si modificano le fonti e i meccanismi di nomina, ma anche le parti rappresentate. Diverse fonti e diversi rappresentanti, tutti coloro che hanno a cuore il destino del servizio pubblico appaiono insomma la garanzia vera perchè la RAI possa essere gestita secondo criteri di trasparenza e di equità.

Ecco il senso vero di questo disegno di legge che viene presentato con la consapevolezza che si può intanto «fare subito quello che subito è possibile fare» ed avere, entro trenta giorni dall'approvazione di questa proposta, realmente un nuovo consiglio di amministrazione che rappresenti le competenze, le indipendenze, le comunità regionali, le proprietà e gli operatori dell'azienda RAI.

Sono norme transitorie in attesa di una riforma, è vero, ma intanto possono garantire da subito quel pluralismo, quella pluralità di punti di vista, quella eterogeneità di istanze che tutti chiedono oggi al servizio pubblico, ma che nessuno sa come garantire; sono norme transitorie che servono per iniziare proprio dal servizio pubblico quell'itinerario di riforma del sistema radiotelevisivo e della comunicazione che tutte le forze parlamentari e istituzionali hanno ormai stabilito essere una necessità improrogabile.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dai seguenti:

«1. Fino alla entrata in vigore, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di sette membri, due dei quali eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, con maggioranza dei due terzi, e scelti tra persone che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche nel settore della comunicazione, uno nominato dall'assemblea degli azionisti, uno nominato dalle regioni riunite in una apposita Conferenza e uno eletto dai dipendenti dell'azienda. Essi durano in carica per non più di due interi esercizi sociali. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private, concorrenti della concessionaria, che operano direttamente o indirettamente nel settore radiotelevisivo. I membri del consiglio di amministrazione non possono assumere cariche nelle società controllate dalla stessa società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero collegate ad essa.

1-bis. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica convocano, d'intesa fra loro, le rispettive Assemblee per l'elezione dei quattro membri del consiglio di amministrazione di cui al

comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è convocata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Conferenza dei presidenti delle giunte regionali e, in rappresentanza della regione Trentino-Alto Adige, dei presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la nomina del membro del consiglio di amministrazione ad esse spettante. Nel caso di più candidati, è nominato colui che riporta il maggior numero di voti.

1-quater. L'assemblea degli azionisti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nomina il membro del consiglio di amministrazione ad essa spettante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quinquies. Il presidente del consiglio di amministrazione della società concessionaria, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede allo svolgimento delle operazioni di voto tra i dipendenti della stessa società concessionaria a tempo indeterminato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere candidati esclusivamente dipendenti dell'azienda a tempo indeterminato. Nel caso di più candidati è nominato colui che riporta il maggior numero di voti.

1-sexies. In caso di sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione si procede secondo le rispettive modalità di nomina.

1-septies. Nella prima riunione del consiglio di amministrazione nominato ai sensi del presente articolo i membri eleggono tra loro il presidente».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è abrogato.